

COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA SU GALLEGGIAMENTO E MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Era attesa da oltre 6 anni una sentenza che si pronunciasse sulla famosa questione dell'art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001 in correlazione al contratto integrativo decentrato del 22 dicembre 2003.

Da sempre l'Unione ha sostenuto che la retribuzione di posizione assunta dal comma 5 doveva essere determinata a prescindere dalla maggiorazione di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Come si ricorderà ARAN, MEF e Funzione Pubblica erano di contrario avviso sostenendo che gli effetti perequativi di cui al comma 5 non potevano prescindere dalle maggiorazioni di cui al comma 4 e viceversa.

Il Tribunale di Pistoia Sezione Lavoro, nella persona del Dr. Giuseppe De Marzo, su ricorso presentato dal collega Rocco Lauletta, difeso dall'Avv. Mauro Montini dello Studio Lessona di Firenze (posta@studiolessona.it), con sentenza del 10 dicembre 2009, ha deciso che, pur dando atto della complessità delle disposizioni, la soluzione propugnata dal ricorrente, cioè quella dell'Unione, sia quella che meglio risponde alla interpretazione normativa dal punto di vista logico-sistematico.

Sostiene il Tribunale che il diverso carico di lavoro, tra chi svolge attività aggiuntive e chi gode del semplice galleggiamento, porterebbe ad una discriminazione peggiorativa in danno dei segretari più gravati di compiti gestionali.

Una posizione del genere, sostiene ancora il Tribunale, oltre che essere irragionevole è contraria al principio della giusta retribuzione tenuto conto che ad una maggiore attività deve corrispondere una maggiore remunerazione.

Per questi motivi il Giudice ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Pistoia a pagare le differenze retributive oltre agli interessi legali ed alla regolarizzazione della posizione contributiva .

Si tratta dell'ennesima vittoria di chi ritiene che le norme devono essere interpretate dal punto di vista logico-sistematico e non come purtroppo avviene spesso dal semplice punto di vista della spesa.

Roma, 10 febbraio 2010

Carmelo Carlino

057323019
(65)

Avv. LORENZO MELANI
Corso G. Amendola, 36
51100 PISTOIA
Tel. 0573 23018 - Fax 0573 23019

ORIGINALE

TRIBUNALE DI PISTOIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REG. 58/20 SENT.

REG. 405/09 R.G.L.

N. 382 CRON.

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott.

Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 405/2009 del

Ruolo della Sezione controversie di lavoro

TRA

Lauletta Rocco, con l'avv. Mauro Montini

- Ricorrente -

E

Provincia di Pistoia, con l'avv. Lucia Coppola

- Resistente -

OGGETTO: retribuzione

Fatto e diritto

La questione introdotta, con ricorso depositato il 10 aprile 2009, dal dott. Lauletta, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Pistoia dal 1° aprile 2006, attiene all'interpretazione dell'art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001. In particolare, secondo il ricorrente, la nozione di retribuzione di posizione assunta dal comma 5, al fine di farne discendere la necessaria equivalenza, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, con la retribuzione di posizione spettante alla funzione

78/L

17 GEN. 2010
J-65

//

057323019

dirigenziale più elevata nell'ente, deve essere determinata, prescindendo dalla maggiorazione che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 41, può essere attribuita ai segretari generali, alle condizioni e alla stregua dei criteri e dei parametri di riferimento della contrattazione decentrata integrativa nazionale.

L'Amministrazione provinciale ritiene, invece, che gli effetti perequativi perseguiti dall'art. 41, comma 5 non possono ignorare i risultati cui si giunge attraverso le maggiorazioni di cui al comma 4, che comunque incidono sul quantum della retribuzione di posizione.

Pur dandosi atto che le regole contrattuali non brillano per univocità, ritiene il giudice che la soluzione propugnata dal ricorrente sia quella che, a livello sistematico, meglio coglie la portata sistematica delle pattuizioni.

Posto infatti che la maggiorazione della retribuzione di posizione può discendere (e, nella specie, è conseguita), ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. A2 del contratto collettivo integrativo del 22 dicembre 2003, dall'attribuzione al segretario di attività gestionali, incarichi speciali o progetti speciali, la considerazione della stessa nell'ambito della retribuzione di posizione, ai fini dell'interpretazione del comma 5 dell'art. 41 sopra citato, finirebbe per realizzare una discriminazione peggiorativa in danno dei funzionari più gravati di compiti.



057323019

Tale soluzione appare intrinsecamente irragionevole e inosservante del principio di corrispettività della remunerazione delle prestazioni. E ciò senza considerare gli aspetti previdenziali, puntualmente messi in luce dal ricorrente e relativi al fatto che le maggiorazioni di cui al comma 4 dell'art. 5 sono include nella quota B della pensione, a differenza della retribuzione di posizione di base, considerata ai fini del calcolo della quota A (v. nota INPDAP del 9 gennaio 2007, prot. 5731/06, che giunge a tali conclusioni nell'interpretazione dell'art. 41 cit. in relazione all'art. 13 d. lgs. 503/1992).

Tenuto conto della controvertibilità delle questioni esaminate, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del processo.

P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lauletta Rocco nei confronti della Provincia di Pistoia, l'accoglie e, per l'effetto:

- 1) accerta il diritto del ricorrente alla determinazione, sin dal 1° aprile 2006, della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali;
- 2) condanna l'Amministrazione provinciale alla corresponsione delle relative differenze retributive,

057323019

oltre interessi legali come per legge, e alla
regolarizzazione della posizione contributiva;

3) compensa le spese.

Termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Pistoia, 10 dicembre 2009

Il Cancelliere CI
Anna Maria Marata

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe De Marco

TRIBUNALE DI PISTOIA
Depositato in Cancelleria il 3.0.DIC.2009

Il Cancelliere CI
Anna Maria Marata